

**SCHEDA DEI REQUISITI PER LA QUALIFICA DI  
FORMATORE PER LA  
SICUREZZA SUL LAVORO**

**REV. 01**

**DATA: 12/07/2017**

## INDICE

Art. 1 – PROFILO .....	3
Art. 2 – COMPETENZE.....	3
Art. 3 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE.....	3
Art. 3.1 – Istruzione .....	3
Art. 3.2 – Formazione .....	3
Art. 4 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO .....	3
Art. 5 – RINNOVO E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE.....	4
Art. 6 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE .....	4
Art. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO .....	4

## Art. 1 – PROFILO

Il Formatore per la sicurezza sul lavoro (FSL) è un professionista che ha le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per la gestione dei processi di apprendimento degli adulti nel settore della sicurezza sul lavoro, così come disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RSPP, ASPP, Coordinatore della Sicurezza e Consulente Tecnico per la Sicurezza sul lavoro). Tale figura è caratterizzata da un uso appropriato dei metodi e delle tecniche di comunicazione, dalla loro coerenza con i processi organizzativi (strategie, strutture, tecnologie, sistemi di pianificazione e controllo) e sociali (esigenze delle risorse umane, cultura organizzativa, professionalità, sistemi di comunicazione).

## Art. 2 – COMPETENZE

- Comunicazione: dialettica, chiarezza, capacità di ascolto, strutturazione logica del discorso, creare interesse;
- Capacità di lavorare in gruppo: collaborando con altri docenti, studenti, personale amministrativo, progettista dei corsi, segreteria, ecc.
- Metodico: saper procedere con misura ed essere obiettivo nel raggiungere i risultati previsti;
- Progettare l'attività didattica;
- Sapersi migliorare;
- Conoscere la materia di insegnamento.

## Art. 3 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Per poter essere qualificati come formatori per la sicurezza da parte di A.I.S.F. (di seguito denominata Associazione) è richiesto il possesso dei requisiti di istruzione e formazione di seguito descritti.

### Art. 3.1 – Istruzione

Possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore quale requisito minimo prevista dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

### Art. 3.2 – Formazione

- Possesso di almeno uno dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013):
  - ✓ **Criterio 1:** Precedente esperienza come docente per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni;
  - ✓ **Criterio 2:** Laurea coerente con la materia oggetto dell'insegnamento;
  - ✓ **Criterio 3:** Corso salute e sicurezza di 64 ore+12 mesi esperienza lavorativa;
  - ✓ **Criterio 4:** Corso salute e sicurezza di 40 ore+18 mesi esperienza lavorativa;
  - ✓ **Criterio 5:** Esperienza lavorativa o professionale triennale;
  - ✓ **Criterio 6:** Esperienza 6 mesi RSPP o 12 mesi ASPP (in tal caso la docenza può essere effettuata solo nell'ambito del macro settore ATECO di riferimento).
- Possesso di un requisito specifico associato ai criteri di qualificazione previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013;
- Individuazione di una specifica area tematica:
  - ✓ Normativa, giuridica, organizzativa;
  - ✓ Rischi tecnici, igienico-sanitari;
  - ✓ Relazioni, comunicazione.
- Altri requisiti che in futuro potranno essere indicati dall'Associazione.

## Art. 4 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Il Formatore, per poter essere inserito nel Registro dell'Associazione, deve:

- Iscriversi all'Associazione ed essere in regola con la quota contributiva;
- Compilare il form di registrazione per la richiesta di iscrizione nel Registro;

- Saldare la quota prevista per la verifica, l'analisi e la valutazione dei requisiti per l'inserimento nel Registro.

I requisiti verranno valutati preventivamente dall'Associazione attraverso l'esamina dei curricula e successivamente verrà svolto un colloquio per la verifica delle competenze.

I soci dell'Associazione che hanno già svolto un corso di formazione qualificato dall'Associazione stessa sono esonerati dal colloquio per la verifica delle competenze. All'esito positivo del colloquio viene rilasciato l'Attestato di Qualifica professionale.

L'Attestato ha valore ai fini previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4. L'Attestato è annuale ed attesta il possesso dei requisiti dal giorno dell'emissione fino al 31 dicembre successivo dello stesso anno. Il possesso dell'Attestato di Qualifica consente l'immediato inserimento del nominativo nel Registro dell'Associazione relativo alla specifica qualifica richiesta.

Prima dell'iscrizione al Registro l'associato deve versare il relativo contributo annuale.

### **Art. 5 – RINNOVO E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE**

La durata dell'iscrizione al registro dell'Associazione è annuale solare a decorrere dal giorno della prima iscrizione, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

Si rinnova automaticamente, in assenza di revoca e/o rinuncia all'iscrizione, alle seguenti condizioni:

- a) Essere iscritto come socio;
- b) Documentare la continuità professionale;
- c) Documentare l'aggiornamento professionale;
- d) Pagamento annuale della quota di mantenimento prevista dal tariffario.

### **Art. 6 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

Dovrà essere data evidenza in maniera attendibile dell'aggiornamento professionale a seguito di tematiche attinenti nuove leggi cogenti e/o volontarie, aggiornamenti tecnici, didattici e metodologici.

### **Art. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO**

Il Formatore inserito nel registro professionale dichiara di condividere lo Statuto, il Codice Deontologico, Codice Etico nonché il regolamento d'iscrizione ai registri professionali. S'impegna inoltre a:

- Mantenere il segreto professionale su notizie e fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio del suo mandato;
- Operare con la massima professionalità, trasparenza e coscienza professionale;
- Non compiere azioni lesive nei confronti dei propri clienti, anche potenziali, e nei confronti dell'Associazione;
- Non effettuare attività concorrenziale sleale nei confronti dell'Associazione;
- Tenere una registrazione di tutti i reclami presentati per attività svolte nel periodo di tempo in cui si è inseriti nel registro professionale dell'Associazione.